

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. CCXLVIII
n. 2

RELAZIONE

SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 23
AGOSTO 2004, N. 243, CONCERNENTE UN REGIME
SPERIMENTALE DI ACCESSO ALLA PENSIONE
ANTICIPATA DI ANZIANITÀ PER LE LAVORATRICI

(Aggiornata al 31 agosto 2017)

*(Articolo 548, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(POLETTI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 2017
—————

PAGINA BIANCA



Relazione alle Camere, sulla base del monitoraggio effettuato dall'INPS, in ordine all'attuazione delle disposizioni di accesso al c.d. regime sperimentale donna (art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

1. Introduzione ed estensione del beneficio: articolo 1, comma 9, legge 243/2004 e articolo 1, comma 281, legge 208/2015.

L'art. 1, comma 9, della legge 243/2004, ha introdotto, per le sole lavoratrici, un regime sperimentale di accesso alla pensione anticipata di anzianità, consentendo l'accesso al trattamento pensionistico con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 di anzianità contributiva con le regole di calcolo previste dall'opzione per il sistema contributivo. La decorrenza della pensione seguiva le regole della decorrenza prevista per le pensioni di anzianità, in particolare, a partire dall'anno 2011, con l'applicazione delle cosiddette finestre mobili (12 mesi di differimento per i dipendenti e 18 per i lavoratori autonomi). Il regime sperimentale, previsto dall'art. 1, comma 9 della legge 243/2004, terminava nell'anno 2015.

Al fine di portare a conclusione la suddetta sperimentazione, l'art. 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha esteso tale facoltà anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è divenuta esclusivamente termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti contributivo e anagrafico per conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2007, anche successivamente alla predetta data.

Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della sperimentazione di cui al predetto comma 9, lo stesso art. 1, comma 281, della legge di stabilità 2016, ha previsto una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2016 e a 49 milioni di euro per l'anno 2017.



2. L'intervento della legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 222, legge 232/2016).

L'articolo 1, comma 222, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha esteso la facoltà di optare per il predetto regime sperimentale a quelle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti anagrafici previsti per il solo effetto degli incrementi della speranza di vita. Pertanto, tenuto conto dell'operare del meccanismo di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (tre mesi dal 1° gennaio 2013 ed ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016), la predetta opzione è riconosciuta alle lavoratrici nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1958 (1957 per le lavoratrici autonome), che hanno maturato il requisito di 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2015, al compimento di 57 anni e 7 mesi se lavoratrici dipendenti o 58 anni e 7 mesi se autonome. Inoltre, la decorrenza della pensione può avvenire in qualunque momento successivo alla prima decorrenza utile ovvero almeno 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dopo la maturazione del requisito.

Gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della sperimentazione, così come modificati dalla legge di stabilità 2016 e dalla legge di bilancio 2017 e come stimati nelle rispettive relazioni tecniche, sono riportati nella tabella che segue.

"OPZIONE DONNA"				
Oneri finanziari previsti (valori in mln di euro)				
Anno	Legge di stabilità 2016			Legge di bilancio 2017
	Oneri art. 1, comma 281, primo periodo	Concorso alla copertura degli oneri (riduzione di spesa articolo 1, comma 235, legge n. 228/2012)	Effetto complessivo comma 281	Oneri stimati
2016	-160,0	160,0	0,0	0,0
2017	-405,0	49,0	-356,0	-18,3
2018	-702,2		-702,2	-47,2
2019	-593,0		-593,0	-83,0
2020	-446,6		-446,6	-66,1
2021	-144,0		-144,0	-33,2
2022	114,2		114,2	-1,5

In applicazione dell'articolo 1, comma 281, della legge 208/2015, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere, a seguito del monitoraggio dell'onere previdenziale derivante dall'attuazione della sperimentazione effettuato dall'Inps, una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della sperimentazione medesima, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali con le relative previsioni di spesa.

Pertanto, nella tabella che segue sono contenuti i dati relativi alla predetta sperimentazione, con indicazione del **numero delle pensioni vigenti nel 2016 e nel 2017** delle donne che hanno optato per il beneficio di cui all'art. 1, comma 281, della legge 208/2015, e dei **relativi oneri**.

"Opzione Donna"						
Numero pensioni vigenti nel 2016-2017 e relativi oneri						
<i>(dati aggiornati al 31 agosto 2017)</i>						
Gestioni	Numero pensioni		Importo medio **		Oneri ai sensi del comma 281, L. 208/2015	
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017 *
<i>Privata</i>	12.437	18.558	1.203,75	1.014,25	96.598.994,67	128.080.329,60
<i>Pubblica</i>	4.382	5.740	1.263,84	1.171,68	25.206.349,83	38.821.475,22
<i>Sport +</i>	21	27	1.354,87	1.282,74	176.631,92	223.300,63
<i>Spettacolo</i>						
Totale	16.840	24.325	1.207,89	1.020,97	121.981.976,42	167.125.105,45
<i>*Comprensivo delle pensioni con decorrenza 2016 contabilizzate nel 2017 e rilevate al 31 agosto 2017</i>						
<i>**Elaborato in base alle decorrenze dei trattamenti liquidati</i>						

Gli importi di spesa del 2017 sono ovviamente molto parziali sia in termini di contabilizzazione di ratei pensionistici sia in termini di registrazione dei nuovi accessi in corso d'anno mancando diversi mesi nella contabilizzazione dei ratei e nella registrazione dei nuovi accessi.

Come precisato dall'Istituto, nel mese di settembre si concentrano altresì le liquidazioni del personale del comparto scuola e pertanto le consistenze numeriche (e la relativa spesa) del settore pubblico registrerà un incremento significativamente superiore a quello desumibile dall'estrapolazione su base annua del trend dei primi mesi dell'anno.

Di seguito sono invece indicati, in base alle decorrenze dei trattamenti liquidati, i dati relativi alla fruizione dell'opzione da parte delle lavoratrici alle quali è stata estesa la facoltà di accesso al regime sperimentale ai sensi del già citato articolo 1, comma 222, della legge 232/2016. Trattasi, ovviamente



di dati non significativi allo stato dell'arte, dal momento che, a fronte di un diritto soggettivo previsto dalla disposizione comunque esercitabile dai soggetti interessati in qualsiasi momento a decorrere dalla prima scadenza utile, non risulta essersi neppure consumata tale prima scadenza utile.

"Opzione donna"			
Numero pensioni, importo medio, onere totale pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 222, legge 232/2016			
<i>(dati aggiornati al 31 agosto 2017)</i>			
Gestioni	Numero pensioni	Importo medio*	Onere totale
<i>Privata</i>	570	1.117,46	977.693,60
<i>Pubblica</i>	166	1.165,52	193.475,51
<i>Sport + Spettacolo</i>	2	1.321,75	6.136,94
Totale	738	1.128,82	1.177.306,05
* Elaborato in base alle decorrenze dei trattamenti liquidati			

I dati relativi al numero dei soggetti che hanno utilizzato il regime sperimentale c.d. "opzione donna" come disciplinato nella fase di chiusura dalla legge n. 208/2015 e dalla legge n. 232/2016 e conseguentemente la somma delle rate di pensione erogate nel 2016 e parzialmente contabilizzate nel 2017 sconta il venir meno del principio della necessaria decorrenza della pensione in un tempo prefissato, pena decadenza dal beneficio (come verificatosi nell'incremento di trend per l'anno 2015, dove solo nella parte finale dell'anno è risultato noto l'intervento contenuto nella legge di stabilità 2016 di proroga della possibilità di ricorrere al beneficio). Le disposizioni in esame, infatti, riconoscendo un diritto soggettivo compiuto ed esercitabile in qualunque momento, determinano ovvie scelte individuali di scaglionamento del pensionamento.

In ogni caso dagli elementi di monitoraggio disponibili, peraltro ancora non consuntivati, da un lato si può verificare quanto sopra indicato circa lo scaglionamento temporale nell'accesso al beneficio e dall'altro si possono ritenere, allo stato attuale, congrue le valutazioni delle complessive collettività effettuate in relazione tecnica.

Complessivamente il regime sperimentale c.d. "opzione donna" a tutto il 31 agosto 2017 è stato utilizzato da circa 87.500 soggetti.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Prot. REL.164/ 6387

Roma,

21 NOV 2017

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Gabinetto del Ministro

ROMA

e, per conoscenza:

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio Legislativo Economia

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: Relazione alle Camere sulla base del monitoraggio effettuato dall'INPS, in ordine all'attuazione delle disposizioni di accesso al c.d. regime sperimentale donna, ai sensi dell'art. 1 comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Con riferimento alla nota di codesto Ministero (prot. 0015793 del 13 ottobre u.s.), con la quale è stata trasmessa la Relazione indicata in oggetto, ai fini del successivo inoltro al Parlamento, si esprime il concerto di questa Amministrazione, sulla predetta Relazione.

d'ordine del Ministro

IL CAPO DELL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO





172480023440